



Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

Modifica del 2 giugno 2025

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del DFI del 27 maggio 2020¹
concernente le derrate alimentari geneticamente modificate,
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 27 maggio 2020 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:

Art. 14b Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2025

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 giugno 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ **RS 817.022.51**

Allegato 2
(art. 6 cpv. 4 e 12)

Elenco dei materiali tollerati

L'elenco dei materiali tollerati è completato con le seguenti voci in ordine alfabetico:

Designazione	Identificatore unico	Limitazioni/condizioni
Colza 73496	DP-Ø73496-4	solo senza capacità di riproduzione
Colza T45	ACS-BNØØ8-2	solo senza capacità di riproduzione
Cotone 281-24-236 x 3006-210-23	DAS-24236-5 x DAS-21Ø23-5	nessuna
Mais 4114	DP-ØØ4114-3	nessuna
Mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21	SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 x DAS-Ø15Ø7-1 x SYN-Ø53Ø7-1 x MON-ØØØ21-9	nessuna
Mais DAS-40278-9	DAS-4Ø278-9	nessuna
Soia 305423	DP-3Ø5423-1	nessuna
Soia DAS-44406-6	DAS-444Ø6-6	nessuna
Soia DAS-81419-2	DAS-81419-2	nessuna